



## **Atto Camera**

Interrogazione a risposta orale 3-00339  
presentata da  
**ROBERTO CASSINELLI**  
martedì 27 gennaio nella seduta n. 121

**CASSINELLI**

Al Presidente del Consiglio dei ministri  
Al Ministro dello sviluppo economico  
Al Ministro per i rapporti con le regioni

### **Per sapere, premesso che:**

- il Consiglio regionale della Puglia, in data 16 dicembre 2008, ha approvato, a maggioranza, la legge regionale n. 44 del 2008, pubblicata sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) n. 200 del 23 dicembre 2008, recante «Norme a tutela dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani» con la quale ha fissato valori limite di emissioni nell'atmosfera per la policlorodibenzodiossina ed i policlorodibenzofurani provenienti dai processi termici dell'industria del ferro e dell'acciaio riferendosi allo stabilimento ILVA di Taranto, come espressamente indicato nella relazione alla legge regionale medesima;
- in particolare la detta legge regionale ha modificato il criterio fissato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per la determinazione dei limiti emissivi riferendosi a soli 17 cogeneri tossici espressi in TEQ (fattori di tossicità equivalente), anziché ai 210 cogeneri come previsto alla classe I, tabella A2, punto 1.2, parte II, allegato I alla parte V del decreto legislativo n. 152/06; la stessa legge regionale ha fissato in 2,5 ng TEQ/Nm<sup>3</sup>, a partire dal 1° aprile 2009, ed in 0,4 ng TEQ/Nm<sup>3</sup>, a partire dal 31 dicembre 2010, i limiti cogenti di emissione prospettando tali determinazioni come attuative di norme comunitarie e del protocollo di Aarhus ratificato dallo Stato italiano con legge 6 marzo 2006, n. 125;
- in realtà né nel protocollo di Aarhus avente ad oggetto l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, né in altre fonti normative comunitarie, contrariamente a quanto affermato dalla Regione Puglia nella propria legge, sono contenuti valori limite di emissione comunitari in materia di policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) relativamente agli impianti esistenti di sinterizzazione dell'industria siderurgica; infatti, il protocollo di Aarhus si pone l'obiettivo, anche per quanto riguarda i due inquinanti in questione, di «ridurre le emissioni totali annue rispetto al livello di emissioni rilevato in un anno di riferimento stabilito ... adottando misure efficaci ed adeguate alla situazione specifica di ciascuno Stato» meditante le migliori



- tecniche disponibili, prevedendo che dette tecniche debbano essere anche «economicamente realizzabili» e che le misure adottate «non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una restrizione dissimulata della concorrenza o del commercio internazionale» (protocollo di Aarhus - premesse);
- per quanto riguarda specificatamente gli impianti per la produzione del ferro e dell'acciaio la tabella 2 del Protocollo di Aarhus avente ad oggetto la «Riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF nell'industria metallurgica» non fissa alcun limite di emissione, fermo restando l'impegno di favorire le riduzioni mediante l'adozione delle migliori tecniche, mentre le misurazioni effettuate presso impianti di sinterizzazione nell'industria siderurgica europee hanno evidenziato concentrazioni di PCDD/PCDF fino a 43 ng/TE<sub>m</sub>3 (punto 26 della tabella 2 del Protocollo di Aarhus);
  - in ogni caso l'allegato VI del protocollo di Aarhus fissa per le fonti fisse esistenti l'entrata in vigore delle disposizioni-obiettivo nel termine di otto anni dall'entrata in vigore dello stesso protocollo (per l'Italia, che lo ha ratificato con legge 6 marzo 2006, il 13 aprile 2014), salva la possibilità di prorogare detto termine sino al completamento del periodo di ammortamento degli impianti esistenti da parte dell'operatore economico interessato (allegato VI, lettera b);
  - il limite emissivo pari 0,01 mg/Nm<sup>3</sup> (corrispondente a 10.000 ng/Nm<sup>3</sup>), fissato dall'allegato I del decreto legislativo n. 152/06, risulta essere stato determinato dal legislatore nazionale sulla base di idonei pareri dei competenti organi tecnici nazionali e per tutti i 210 cogeneri, risultando uno tra i più rigorosi e tutelanti nell'ambito dell'Unione Europea;
  - l'iniziativa della Regione Puglia non è giustificata da alcuna situazione di effettivo allarme sanitario ed ambientale locale riconducibile alla responsabilità dell'unico operatore cui la legge è diretta - la società ILVA - anche in quanto le tre specifiche campagne di rilevamento condotte nel 2007/2008 dall'Arpa Puglia (1<sup>a</sup> campagna di monitoraggio: 11-16 giugno 2007, 2<sup>a</sup> campagna di monitoraggio: 26, 27 e 28 febbraio 2008 e 3<sup>a</sup> campagna di monitoraggio: 23, 24 e 26 giugno 2008) hanno evidenziato come lo stabilimento ILVA di Taranto rispetti i limiti emissivi di legge vigenti per la diossina ed i furani, come dimostra la stessa iniziativa legislativa regionale di elevare notevolmente detti limiti per mettere «fuori legge» lo stesso operatore economico;
  - le situazioni di inquinamento da diossina rilevate nei terreni (e non nell'aria) dell'area di Taranto appaiono riconducibili a contaminazioni pregresse di specifici siti limitrofi allo stabilimento siderurgico della società ILVA (come l'area del fallimento della società Matra che risulta fortemente inquinata proprio da diossina, la discarica abusiva di S. Teresa in cui sono stati inceneriti rifiuti a cielo aperto e l'impianto di incenerimento rifiuti del Comune di Taranto che, per anni, ha funzionato senza post-combustore producendo diossina) per i quali, da tempo, sono stati richiesti provvedimenti inibitori all'uso, anche agricolo, ed interventi di bonifica alla Regione Puglia solo parzialmente realizzati;



- in ogni caso le disposizioni contenute nel protocollo di Aarhus e nei relativi allegati tecnici per le fonti fisse esistenti prevedono valori limite obiettivo (e non cogenti), condizionati alla disponibilità su base industriale delle migliori tecnologie ed alla loro praticabilità economica, nonché un regime transitorio che per lo Stato italiano viene a scadere nell'aprile 2014, ovvero nel maggior termine eventualmente previsto dal piano di ammortamenti dell'operatore economico;
- la legge della Regione Puglia, per contro, si è posta in difformità rispetto al Protocollo di Aarhus, alla normativa comunitaria di settore ed alle stesse B.A.T. (Best Available Techniques) emanate con decreto ministeriale 31 gennaio 2005, statuendo un regime normativo più restrittivo in termini assoluti e temporali rispetto a quello previsto dalla normativa tecnica comunitaria (BREF), a quello previsto dalla maggior parte degli Stati dell'Unione ed anche a quello tecnicamente ed economicamente attualmente praticabile dagli operatori economici del settore;
- infatti in Francia, Spagna, Svezia, Portogallo, Finlandia, Danimarca non sono previsti limiti cogenti per l'emissione di diossina e furani mentre in Germania e Gran Bretagna sono previsti valori obiettivi, condizionati alla disponibilità su base industriale delle migliori tecnologie di riduzione;
- la legge della Regione Puglia n. 44/08, pertanto, introduce nei confronti della società ILVA, il più importante operatore siderurgico nazionale, misure discriminanti, ed arbitrarie, a cui non sono soggetti gli altri concorrenti europei, tali da determinare una dissimulata distorsione della concorrenza e del mercato in palese violazione del Trattato e della normativa comunitaria, senza che tali misure siano obiettivamente giustificate e motivate da comprovate ragioni riconducibili effettivamente allo stesso operatore -:

se il Governo abbia valutato gli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato che la legge della Regione Puglia n. 44/08 introduce in danno del più importante operatore economico nazionale del settore ed a vantaggio dei concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea nell'attuale sfavorevole congiuntura economica e se ritenga che tale legge sia compatibile con le norme del Trattato, con la normativa comunitaria e con gli obblighi che ne derivano per lo Stato italiano, oltre che con la legge nazionale e dunque se il Governo non intenda anche per tali motivazioni sollevare, ai sensi della legge n. 87/1953 ed entro il termine di scadenza del 21 febbraio 2009, questione di costituzionalità o in subordine, qualora sussistano i presupposti, conflitto di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche eccependo l'illegittimità della detta legge regionale rispetto alla normativa comunitaria;

se, considerando che le problematiche per l'emergenza ambientale in Puglia sono da tempo delegate in capo al Commissario Straordinario nella persona del Presidente della Regione Puglia, il Governo non ritenga di chiedere conto delle iniziative da questi assunte anche per contrastare sul territorio fenomeni di inquinamento abusivi e generalizzati che non possono essere posti a carico di operatori economici che, palesemente, non ne sono responsabili;



*Camera dei Deputati*

ON. AVV. ROBERTO N. CASSINELLI

se il Governo, atteso il manifesto e non motivato pregiudizio nei confronti di un singolo operatore privato che traspare dalla legge regionale in questione, tanto da poter essere qualificata come «legge ad personam» e l'evidenziarsi di una situazione locale che non consente di valutare serenamente ed obiettivamente la situazione, non ritenga di affidare ad organi tecnici nazionali, meno condizionabili da pressioni locali, lo svolgimento di una campagna di analisi sulla effettiva situazione ambientale a Taranto. (3-00339)

CASSINELLI

Roma, 27 gennaio 2009